

**Regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 3**

Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche nei corsi d'acqua demaniali della Regione, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura".

Art. 2  
(Attività sportiva su corsi d'acqua demaniali)

1. Le attività sportive e ricreative acquatiche svolte occasionalmente nei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico sono libere nei limiti individuati nella Tabella 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 che comporta l'uso in forma stabile dei beni appartenenti al demanio idrico, è subordinato alla concessione rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi della normativa vigente.

3. Il titolare della concessione è responsabile di eventuali danni provocati dall'esercizio delle attività sportive e ricreative su corsi d'acqua demaniali.

4. Le attività di cui al comma 2 sono obbligatoriamente sottoposte a Valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 3  
(Attività consentite)

1. Nei corsi d'acqua demaniali è consentita l'attività di:

- a) rafting;
- b) canoa;
- c) kayak;
- d) hydrospeed;
- e) torrentismo o canyoning.

2. Nei corsi d'acqua ricompresi all'interno dei siti Natura 2000, istituiti ai sensi della normativa vigente, non è consentita la navigazione con mezzi diversi da quelli individuati al comma 1.

3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi d'acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino, non è consentito il transito con mezzi a motore.

4. Il quad ed il river hiking, intesi come attività escursionistica a piedi nell'alveo bagnato del corso d'acqua, non possono essere esercitati.

Art. 4  
(Concessione per l'esercizio  
delle attività sportive e ricreative)

1. I soggetti interessati al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 2, comma 2, presentano istanza alla provincia competente per territorio.

2. La durata della concessione è fissata in sei anni.

3. La concessione può essere rilasciata purché il richiedente abbia la necessaria idoneità tecnica.

4. All'istanza è allegata una relazione indicante i giorni e gli orari in cui si intendono svolgere le attività, il numero e il tipo di natanti previsti e le loro caratteristiche tecniche e di omologazione.

5. All'istanza sono allegati, altresì, i seguenti documenti:

a) planimetria catastale 1:2.000 con la delimitazione delle aree di imbarco ed approdo e la quantificazione delle superfici impegnate;

b) disegni e sezioni di eventuali strutture necessarie allo svolgimento dell'attività;

c) individuazione del tratto di corso d'acqua per il quale si chiede la concessione;

d) parere favorevole rilasciato dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativo alla Valutazione di incidenza di cui all'articolo 2, comma 4.

6. Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione del corso d'acqua all'interno del quale viene svolta l'attività;

b) l'individuazione o l'estensione dell'area di concessione;

c) la durata della concessione;

d) i tempi e le modalità di svolgimento delle attività;

e) l'ammontare dei diritti annuali;

f) eventuali prescrizioni e limitazioni.

7. La provincia competente per territorio può sospendere o revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza obbligo di indennizzo nei confronti del concessionario.

Art. 5  
(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario predispone, per i tratti con numero di natanti limitato dalla Tabella 1, un registro delle discese, vidimato dalla provincia competente per territorio, da compilare prima di ogni discesa e provvede alla manutenzione ordinaria dell'area e della struttura di imbarco ed approdo.

2. Il concessionario non può modificare l'alveo, le sponde e il regime idraulico del corso d'acqua.

3. Il concessionario deve apporre in maniera ben evidente il proprio logo ed un numero progressivo in tutte le imbarcazioni. Tale numero è riportato nel registro delle discese di cui al comma 1.

4. Il concessionario, previa segnalazione alla provincia competente, può altresì rimuovere e portare fuori dall'alveo eventuali alberi caduti in esso che impediscano la navigazione.

Art. 6  
(Autorizzazione per lo svolgimento  
di raduni e manifestazioni sportive)

1. I raduni e le manifestazioni sportive che prevedono l'uso di natanti possono essere effettuate previa autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati devono indicare i giorni in cui intendono svolgere le attività ed il numero e il tipo di natanti previsti.

3. I raduni e le manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nei corsi d'acqua ricompresi all'interno dei siti Natura 2000 sono sottoposti a Valutazione d'incidenza, ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 7

(Prescrizioni per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative)

1. Le attività sportive e ricreative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono consentite limitatamente ai corsi d'acqua di cui alla Tabella 1, nonché al rispetto delle modalità, dei periodi e degli orari indicati per ogni singolo tratto nella stessa Tabella 1.

2. Nei tratti di cui al comma 1, le attività sportive e ricreative non sono consentite nelle zone di frega per la durata del vincolo e nelle zone di protezione ai sensi degli articoli 15 e 16 della l.r. 15/2008, nonché nei tratti a regolamento specifico, salvo diversa disposizione indicata in Tabella 1.

3. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 3 la partenza, l'arrivo e le attività di balneazione e acquaticità sono effettuate esclusivamente nei punti d'imbarco ed approdo attrezzati, autorizzati dalla provincia competente per territorio.

4. La provincia competente per territorio, qualora risulti che la discesa con natanti non

comprometta la riproduzione della fauna acquatica, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera r) della l.r. 15/2008, allenamenti o discese con canoa o kayak, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nel fiume Velino e nel fiume Nera limitatamente ai tratti Ferentillo-Arrone, e a valle della Cascata delle Marmore.

5. Dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno la provincia competente per territorio può autorizzare manifestazioni eccezionali di carattere sportivo in deroga a quanto previsto in Tabella 1.

#### Art. 8 (Sanzioni)

1. La violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 46 della l.r. 15/2008.

#### Art. 9 (Norme transitorie e finali)

1. I soggetti che gestiscono l'attività di navigazione fluviale all'entrata in vigore del presente regolamento possono presentare domanda di concessione alla provincia competente per territorio entro 45 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Fino al rilascio della concessione l'attività medesima può essere esercitata.

2. La Giunta regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adotta apposito atto al fine di minimizzare l'impatto delle attività sportive e ricreative nei

corsi d'acqua demaniali. Fino all'adozione del suddetto atto non sono consentite le attività sportive e ricreative anche nei tratti indicati nella Tabella 1 qualora l'altezza del tirante idrico risulti inferiore a cm 40 e la sua larghezza risulti inferiore a m 2,30.

3. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 2 nel fiume Corno l'altezza minima del tirante idrico è posto pari a cm 30.

4. La provincia competente per territorio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e 3.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 1 aprile 2009

LORENZETTI

<b>Tabella 1</b>			
<b>CORSI D'ACQUA A SALMONIDI</b>			
<b>FIUME/TRATTO DI CORSO D'ACQUA</b>	<b>NATANTE AUTORIZZATO</b>	<b>NUMERO COMPLESSIVO DI NATANTI CONSENTITI GIORNALMENTE NEL TRATTO DI CORSO D'ACQUA</b>	<b>ORARI</b>
<p>FIUME SORDO*</p> <p>Dalla confluenza con il Fiume Corno a risalire per 400 m</p>	<p>CANOA</p> <p>KAJAK</p> <p>RAFT</p>	<p>max 10 raft per discesa</p> <p>max 32 raft/giorno</p> <p>il sabato e la domenica e nei giorni festivi il numero massimo di raft/giorno può essere aumentato del 25%</p> <p>CANOA/KAJAK</p> <p>Nessuna limitazione</p>	<p>dalle 10 alle 18:</p> <p>dal 1° aprile al 31 maggio</p> <p>dal 1° settembre al 31 ottobre</p> <p>dalle 10 alle 19:</p> <p>dal 1° giugno al 31 agosto</p>
<p>FIUME CORNO*</p> <p>Tratto Serravalle-Biselli</p>	<p>CANOA</p> <p>KAJAK</p> <p>RAFT</p>	<p>max 10 raft per discesa</p> <p>max 32 raft/giorno</p> <p>il sabato e la domenica e nei giorni festivi il numero massimo di raft/giorno può essere aumentato del 25%</p> <p>CANOA/KAJAK</p> <p>Nessuna limitazione</p>	<p>dalle 10 alle 18:</p> <p>dal 1° aprile al 31 maggio</p> <p>dal 1° settembre al 31 ottobre</p> <p>dalle 10 alle 19:</p> <p>dal 1° giugno al 31 agosto</p>
<p>FIUME CORNO*</p> <p>Tratto Biselli-Nortosce</p>	<p>CANOA</p> <p>KAJAK</p> <p>RAFT</p>	<p>max 10 raft per discesa</p> <p>max 40 raft/giorno</p> <p>CANOA/KAJAK</p> <p>Nessuna limitazione</p>	<p>dalle 10 alle 18:</p> <p>dal 1° aprile al 31 maggio</p> <p>dal 1° settembre al 31 ottobre</p> <p>dalle 10 alle 19:</p> <p>dal 1° giugno al 31 agosto</p>
<p>FIUME NERA*</p> <p>Tratto Vallo di Nera-Ceselli</p>	<p>CANOA</p> <p>KAJAK</p> <p>RAFT</p> <p>HYDROSPEED</p>	<p>max 10 raft per discesa</p> <p>max 40 raft/giorno</p> <p>intervallo di 60 minuti tra una discesa e l'altra</p> <p>CANOA/KAJAK/HYDROSPEED</p> <p>Nessuna limitazione</p>	<p>dalle 10 alle 18:</p> <p>dal 1° aprile al 31 maggio</p> <p>dal 1° settembre al 31 ottobre</p> <p>dalle 10 alle 19:</p> <p>dal 1° giugno al 31 agosto</p>

\*Nei suddetti corsi d'acqua la navigazione è consentita solo se in alveo è presente un "tirante idrico" largo almeno 2,30 m e profondo almeno 40 cm. Tale limite è portato a cm 30 per il Fiume Corno.

<b>FIUME/TRATTO DI CORSO D'ACQUA</b>	<b>NATANTE AUTORIZZATO</b>	<b>NUMERO COMPLESSIVO DI NATANTI CONSENTITI GIORNALMENTE NEL TRATTO DI CORSO D'ACQUA</b>	<b>ORARI</b>
FIUME NERA* Ceselli – Località Caserino	CANOA KAJAK	SOLO GIOVEDI' senza limitazioni	SOLO GIOVEDI'  dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre  dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto
FIUME NERA* Tratto Località Caserino- Ferentillo	CANOA KAJAK	Nessuna limitazione	dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre  dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto
FIUME NERA* Tratto Ferentillo-Arrone	CANOA KAJAK RAFT	max 12 raft per discesa max 50 raft/giorno intervallo di 60 minuti tra una discesa e l'altra  CANOA/KAJAK Nessuna limitazione	dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre  dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto
FIUME NERA* Tratto a valle della Cascata delle Marmore	CANOA KAJAK RAFT HYDROSPEED	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione
FIUME VELINO*	CANOA KAJAK RAFT HYDROSPEED	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

\*Nei suddetti corsi d'acqua la navigazione è consentita solo se in alveo è presente un "tirante idrico" largo almeno 2,30 m e profondo almeno 40 cm. Tale limite è portato a cm 30 per il Fiume Corno.

<b>Tabella 1</b>			
<b>CORSI D'ACQUA A CIPRINIDI</b>			
<b>FIUME/TRATTO DI CORSO D'ACQUA</b>	<b>NATANTE AUTORIZZATO</b>	<b>NUMERO COMPLESSIVO DI NATANTI CONSENTITI GIORNALMENTE NEL TRATTO DI CORSO D'ACQUA</b>	<b>ORARI</b>
FIUME TEVERE* Da S.Giustino a Pontenuovo	CANOA KAJAK RAFT HYDROSPEED	Nessuna limitazione ad eccezione dei campi di gara istituiti ai sensi della L.R. 15/2008 limitatamente al giorno di svolgimento delle gare ed al giorno precedente le stesse.	Nessuna limitazione
FIUME TEVERE* Da Pontenuovo a Orte	CANOA KAJAK RAFT HYDROSPEED	Nessuna limitazione ad eccezione dei campi di gara istituiti ai sensi della L.R. 15/2008 limitatamente al giorno di svolgimento delle gare ed al giorno precedente le stesse.	Nessuna limitazione
FIUME TOPINO*	CANOA KAJAK	Nessuna limitazione	dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto nessuna limitazione: dal 1° novembre al 31 marzo
FIUME TOPINO* Da Valtopina a Foligno	RAFT	max 10 raft per discesa max 40 raft/giorno ad eccezione dei campi di gara istituiti ai sensi della L.R. 15/2008 limitatamente al giorno di svolgimento delle gare ed al giorno precedente le stesse.	dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto dalle 10 alle 16: dal 1° novembre al 31 marzo
FIUME CHIASCIO* Dalle sorgenti alla diga di Valfabbrica	CANOA KAJAK	Nessuna limitazione	dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto nessuna limitazione: dal 1° novembre al 31 marzo

\*Nei suddetti corsi d'acqua la navigazione è consentita solo se in alveo è presente un "tirante idrico" largo almeno 2,30 m e profondo almeno 40 cm. Tale limite è portato a cm 30 per il Fiume Corno.


<b>FIUME/TRATTO DI CORSO D'ACQUA</b>	<b>NATANTE AUTORIZZATO</b>	<b>NUMERO COMPLESSIVO DI NATANTI CONSENTITI GIORNALMENTE NEL TRATTO DI CORSO D'ACQUA</b>	<b>ORARI</b>
FIUME CHIASCIO* Dalla diga di Valfabbrica alla confluenza	CANOA KAJAK	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione
FIUME NESTORE*	CANOA KAJAK	Nessuna limitazione	dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto nessuna limitazione: dal 1° novembre al 31 marzo
FIUME PAGLIA*	CANOA KAJAK	Nessuna limitazione	dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto nessuna limitazione: dal 1° novembre al 31 marzo
FIUME CLITUNNO*	CANOA KAJAK	Nessuna limitazione	dalle 10 alle 18: dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° settembre al 31 ottobre dalle 10 alle 19: dal 1° giugno al 31 agosto nessuna limitazione : dal 1° novembre al 31 marzo
FIUME VELINO*	CANOA KAJAK RAFTING HYDROSPEED	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

\*Nei suddetti corsi d'acqua la navigazione è consentita solo se in alveo è presente un "tirante idrico" largo almeno 2,30 m e profondo almeno 40 cm. Tale limite è portato a cm 30 per il Fiume Corno.

***Regolamento regionale:***

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta degli assessori Bottini e Rometti, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 23 marzo 2009, deliberazione n. 335;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 23 marzo 2009, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 24 marzo 2009;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 26 marzo 2009, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni.

La Giunta regionale, nella seduta del 30 marzo 2009, con deliberazione n. 419, ha preso atto del parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente ed ha apportato al testo del suddetto regolamento le conseguenti modifiche.



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza  
e della Giunta regionale

Servizio Affari istituzionali  
e Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari  
e rapporti con il Consiglio regionale

### **R.R. 1 aprile 2009, n. 3**

**AVVERTENZA** – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

### NOTE

#### Nota all’art. 1:

- Il testo dell’art. 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 2008, n. 48), è il seguente:

#### «Art. 27 Sport fluviali.

1. La Regione, ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, adotta norme regolamentari inerenti:

- a) i tratti fluviali ove è possibile esercitare gli sport acquatici;
- b) i criteri e le modalità per esercitare gli sport acquatici e il transito in acqua in qualsiasi modo, nonché la navigazione nei corsi d’acqua con qualsiasi mezzo, natante o supporto galleggiante, compatibilmente con le caratteristiche del corso d’acqua e con la pesca sportiva;
- c) le modalità con cui organizzare manifestazioni sportive e agonistiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limiti all’uso di natanti per tutelare la fauna ittica.

3. L'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell'articolo 12, è vietato dal 1° novembre al 31 marzo.

4. Per i corsi d'acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000, individuato in attuazione delle direttive del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, lo svolgimento degli sport acquatici deve essere autorizzato sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

5. Per l'esercizio degli sport fluviali sono vietati, senza apposita autorizzazione della Provincia competente per territorio:

a) la modificazione degli argini e delle sponde per l'alaggio dei natanti;

b) il taglio della vegetazione ripariale;

c) la rimozione delle idrofite.

6. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, è altresì vietato modificare il regime dei rilasci idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni periodiche o occasionali favorevoli per lo svolgimento degli sport acquatici.».

#### Nota all'art. 4, comma 5, lett. d):

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248.

#### Nota all'art. 7, commi 2 e 4:

- Il testo degli artt. 15, 16 e 45, comma 1, lett. r) della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

##### «Art. 15 Zone di frega.

1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.

2. Le Province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale.

3. Nelle zone di frega è vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo:

a) la pesca;

b) l'attività sportiva di nautica fluviale;

c) gli attingimenti o derivazioni idriche;

d) i lavori di manutenzione idraulica.

##### Art. 16 Zone di protezione.

1. Le zone di protezione sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di tutelare la fauna ittica.

2. Le Province istituiscono le zone di protezione:

a) quando si accerta la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;

b) quando si rende opportuna la tutela e l'incremento della fauna ittica immessa e di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui;

c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

3. Nelle zone di protezione è vietata la pesca e l'attività sportiva di nautica fluviale.

4. Le Province possono prevedere nel piano provinciale, per specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altri corsi d'acqua limitrofi con significativa consistenza ittica, o in casi eccezionali da impianti ittiogenici certificati.

#### Art. 45 Divieti.

1. Sono vietati:

*Omissis.*

r) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria A dal 1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, la Provincia competente può consentire l'uso dei natanti;

*Omissis.».*

#### Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 46 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

#### «Art. 46 Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 28;

b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'articolo 39;

g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39;

h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero

con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni;

i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

l) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;

p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5;

q) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21;

u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22, per chi a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non rispetta le disposizioni in merito alla portata minima vitale di cui all'articolo 26 comma 2, per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettere c) e d);

v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'articolo 23, comma 1;

w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 1;

x) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale;

z) da euro 150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;

aa) da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'articolo 49;

bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5;

cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera q);

dd) da euro 20,00 ad euro 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all'articolo 35;

ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 42, comma 3;

ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.».